



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 19-04-2018 Numero 28

Oggetto:	DEFINIZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2017 E ANNO 2018
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 16:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass
MORICONI ADOLFO	SINDACO	P
MASTRODASCIO ANGELO	VICE SINDACO	P
REGIMENTI ERNESTO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario dott. TAGLIERI SERENA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 09-04-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f.to: Di Giacinto Romina

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 09-04-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f.to: Di Giacinto Romina

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.4, comma 1, lett b) del D.Lgs.n.165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

-che l'art.107 del D. Lgs.n.267/2000 prevede che i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

-che ai sensi dell'art.5 CCNL del Comparto Regioni e Enti Locali 01.04.1999, così come sostituito dall'art.4 CCNL 22.01.2004, l'Ente, la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale medesimo stipulano il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, con le procedure, modalità e tempi ivi previsti;

-che il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiede un nuovo indirizzo politico tale da conferire il giusto respiro strategico e temporale a scelte di rilievo per il funzionamento dell'ente;

-che per consentire di riaprire la trattativa integrativa sulle risorse disponibili, sui contenuti e sui valori per passare poi alla stesura di accordi applicativi, si rende necessaria una espressione di indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica e per essa al Presidente della stessa.

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 27.06.2006 è stata costituita ai sensi dell'art.5, comma 2, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" 1.4.99, la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo

DATO ATTO che

- la delegazione trattante di parte pubblica e quella sindacale, in data 29.06.2017 hanno ridefinito il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, con la quantificazione definitiva dei relativi fondi per le risorse umane ed hanno stabilito di ripartire i detti fondi ex art. 17 lett. f) e con il sistema di valutazione sulla produttività collettiva approvato con il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici .

- l'accordo raggiunto in data 18.06.2017 fra le organizzazioni sindacali di categoria provinciali ed aziendali e la parte pubblica, con i quali si è giunti all'intesa in merito al riparto del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 secondo le direttive sopra richiamate.

- che la RSU ha richiesto la ridiscussione del fondo e che in sede di incontro la parte sindacale ha formulato la proposta di ripartire il fondo, incluse le economie derivanti dall'anno precedente, unicamente secondo il sistema di produttività del ROUS.

RILEVATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattante e ravvisata, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica – anno 2017 e anno 2018.

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile.

VISTO, inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi
- richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);
- la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla Contrattazione nazionale confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo mentre le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa (Allegato 4/2 al punto 5.2 del Dlgs 118/2011 e Corte dei Conti Molise deliberazione n. 15/2018/PAR)

TENUTO CONTO, inoltre, che la L.n.133/08 ha dettato norme più restrittive e rigorose in materia di contrattazione integrativa disponendo altresì con l'art.67 un'intensificazione dei controlli sui contratti decentrati da parte della Corte dei Conti di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per verificare in particolare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa.

PRESO ATTO che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione, con le norme sul contenimento delle spese di personale, è contenuta, in particolare, nel D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e precisamente:

- l'art.9, comma 2/bis, del D.L. 78/2010 stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”*;
- l'art.9, comma 17, del D.L.n.78/2010 stabilisce che: *“Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”*; ma che può aver luogo la contrattazione a livello decentrato o territoriale, pur permanendo anche per il biennio 2013/2014 il “blocco” della contrattazione nazionale per la parte economica (D.P.R.n.122/2013);

PRESO ATTO che dall'anno 2015 non è più vigente il precetto dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e successive modifiche, in base al quale - a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna PA non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come stabilito dall'art.9;

-che, tuttavia, ai sensi dell'art.9, comma 2-bis citato, dal 1° gennaio 2015 le risorse annuali destinate al trattamento accessorio sono definitivamente decurtate di un importo pari alle riduzioni in precedenza operate in applicazione della suddetta disciplina.

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,

Dichiarata aperta la discussione il Vicesindaco esprime la propria dichiarazione di voto contrario in quanto non condivide le linee di indirizzo così come riformulate in conformità del verbale della contrattazione del 29.06.2017.

Con voti Favorevoli 2 - contrari 1 (Mastrodascio)

DELIBERA

Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive in ordine alla parte economica:

- divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività sulla base di meri automatismi;
- promozione della produttività dei dipendenti, ancorata al riscontro, accertato dal sistema di valutazione, di apprezzabili risultati aggiuntivi rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento e confermare, gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione delle indennità di rischio, reperibilità, turnazione secondo le modalità e termini di cui ai precedenti accordi decentrati;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e valutazione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o secondo eventuali progetti di produttività che i responsabili di Area predisporranno tenendo conto dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso dell'anno 2018 e che dovranno essere sottoposti all'esame ed alla approvazione dell'organo esecutivo;

DI DARE ATTO che a termini del vigente contratto di lavoro, una volta raggiunto l'accordo tra le parti, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo viene inviata al Revisore, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato.

Con separata votazione che riporta il seguente esito: Favorevoli 2 - contrari 1 (Mastrodascio) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario
F.to TAGLIERI SERENA

Il SINDACO
F.to MORICONI ADOLFO

Prot. n. _____

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed è stata compresa nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) ;
- ☐ La presente deliberazione, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. _____ facciate e, da n. _____ allegato/i di cui si occupano n. _____ pagine,
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- ☐ E' immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000)
 - ☐ E' stata esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., sezione di Teramo nella seduta del _____, al prot. n. _____ .

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio